

**COMUNE di ACI BONACCORSI**  
**Città Metropolitana di Catania**

**Norme tecniche di attuazione del**  
**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**  
**PUBBLICITARI**

# **COMUNE DI ACI BONACCORSI**

**PROVINCIA DI CATANIA**

## **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Norme tecniche di attuazione

### **INDICE**

#### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del Piano
- Art. 2 - Ripartizione del territorio comunale
- Art. 3 - Impianti di pubblicità esterna permanente
- Art. 4 - Pubblicità esterna temporanea

#### **Titolo II - DISPOSIZIONI DI NATURA TECNICA**

- Art. 5 - Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari
- Art. 6 - Limitazioni per motivi di viabilità
- Art. 7 - Limitazioni per ubicazioni particolari
- Art. 8 - Deroghe alle distanze minime previste dal Codice della strada
- Art. 9 - Caratteristiche e condizioni specifiche delle diverse tipologie di mezzi pubblicitari

#### **Titolo III - PROGRAMMAZIONE**

- Art. 10 - Programmazione della pubblicità permanente e temporanea
- Art. 11 - Programmazione delle affissioni
- Art. 11 bis - Affissione annunci mortuari
- Art. 12 - Affissione diretta esente dal diritto
- Art. 13 - Concessione di impianti pubblicitari o di altri beni di proprietà comunale

#### **Titolo IV - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

- Art. 14 - Titoli necessari
- Art. 15 – Modalità telematica di presentazione dell'istanza di autorizzazione
- Art. 16 - Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni
- Art. 17 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione Art.
- 18 - Forme particolari di pubblicità
- Art. 19 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

#### **Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 20 - Sanzioni e revoca
- Art. 21 – Rimozione Impianti Pubblicitari Esistenti
- Art. 22 - Disposizioni finali

## **ALLEGATI**

Allegato A – Tavola con zonizzazione:

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Piano**

1. Il presente Piano Generale degli Impianti pubblicitari (di seguito P.G.I. o Regolamento), in attuazione di quanto disposto dalla Legge 160/2019, art. 1, commi da 816 a 847 e ss.mm.ii. disciplina, secondo principi di razionalità, funzionalità e sicurezza, la collocazione dei mezzi pubblicitari sul territorio del Comune di Aci Bonaccorsi.
2. Il Regolamento non si applica:
  - a) ai segnali turistici e di territorio, come definiti all'articolo 134 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii., Regolamento di attuazione del codice della strada, purché conformi alle caratteristiche previste nella risoluzione del Ministero delle Finanze n. 48/E/IV/7/609 del 1° aprile 1996;
  - b) alla pubblicità effettuata su mezzi di trasporto collettivo, compresi il servizio di linea ed i bus-navetta, o con aeromobili e palloni frenati;
  - c) alla pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri Enti pubblici;
  - d) alla pubblicità ed ai mezzi di segnalazione o di indicazione la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento;
  - e) alla pubblicità all'interno di luoghi aperti al pubblico, se non visibile dalla strada;
  - f) ai mezzi di comunicazione ed informazione culturale, turistica, istituzionale e di pubblica utilità;
  - g) ai cartelli segnalanti la sponsorizzazione della realizzazione delle opere pubbliche o della manutenzione di aree verdi o simili.

## **Articolo 2 - Ripartizione del territorio comunale**

1. Ai fini del presente P.G.I. ed in conformità a quanto stabilito dal Piano Regolatore Generale, il territorio del Comune di Acì Bonaccorsì è suddiviso nelle seguenti zone:

**a) Zona A, comprendente il centro storico della città, corrispondente alla zona territoriale omogenea definita "A" nel Piano Regolatore Generale, secondo la classificazione di cui al D.M. 1444/68.**

Il centro storico cittadino è considerato di pregio e valore storico ambientale e pertanto l'installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti.

Sono ammessi i seguenti *mezzi* pubblicitari: a)

- le insegne di esercizio;

**b)** - le locandine;

**c)** - gli impianti pubblicitari di servizio;

**d)** - i *mezzi* pittorici vincolati a impalcature edilizie e quelli dedicati ad eventi temporanei;

**e)** - i cartelli delle pubbliche affissioni (dimensioni max cm 140x200) per finalità istituzionali e di promozione turistica del territorio, per annunci mortuari e manifesti commerciali su impianti esistenti;

Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari.

I mezzi pubblicitari di cui ai punti a), c), d) ed e) devono possedere caratteristiche tipologiche confacenti al contesto in cui si inseriscono, nel rispetto del Regolamento Edilizio.

**b) Zona A1, comprendente le parti del "centro abitato vincolato";**

Corrispondono a quelle parti di territorio individuate come centro abitato ai sensi dell'art.4 del "Codice della Strada" di cui al D. Lgs n. 285 del 30-04-1992 e ss.mm.ii., e sottoposte al vincolo di tutela di bellezze naturali paesaggistiche ed ambientali di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e succ. modificazioni e integrazioni.

Sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

1. - i cartelli fino a 2 mq.;

2. - le insegne di esercizio;

3. - le preinsegne;

4. - le locandine e gli stendardi;

5. - gli impianti pubblicitari di servizio;

6. - i *mezzi* pittorici vincolati a impalcature edilizie e quelli dedicati ad eventi temporanei.

Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari

**c) Zona B, comprendente le restanti parti del territorio comunale non vincolato.**

Oltre a quanto ammesso in zona A1, sono ammessi i cartelli fino a 2,8 mq.

### Articolo 3 - Impianti di pubblicità esterna permanente

1. I messaggi di pubblicità permanente sono esposti con manufatti saldamente ancorati a terra o a muro, aventi cioè caratteristica di “impianto”. 2. Si distinguono le seguenti tipologie di impianto:

- a) **Insegna e simili.** Impianto destinato all'indicazione ed all'individuazione di attività in genere, installato nella relativa sede o nelle sue pertinenze; può essere anche luminoso o illuminato e contiene una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio; a seconda della collocazione, può essere: a bandiera orizzontale o verticale, se in aggetto da una costruzione, frontale, a tetto su pensilina o sulle facciate di edifici, su palina, cioè con supporto proprio. Sono assimilate alle insegne: - le targhe di esercizio o professionali, consistenti in una scritta, priva di luminosità propria, in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, che può essere collocata, solo in assenza di vetrine, sullo stipite della porta o, in presenza di comprovate difficoltà tecniche, lateralmente ad essa o sui battenti; - i messaggi su tenda, consistenti in una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, posta direttamente su tende in tessuto o materiali assimilabili, poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi; - le vetrofanie, consistente in una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, su superfici in vetro, anche con pellicole adesive; - le iscrizioni su muro, che identificano l'attività a cui si riferiscono con tecniche pittoriche direttamente sull'edificio;
- b) **Preinsegna/Segnaletica Modulare Commerciale.** Struttura finalizzata al reperimento della sede dove si esercita una determinata attività, supportata da sostegno proprio, realizzata su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, contenente frecce di indicazione utili per facilitare il reperimento della sede indicata e scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi;
- c) **Cartello stradale.** Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari esposti sul manufatto mediante pannello serigrafato;
- d) **Pensilina di attesa bus.** Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali o pubblicitari, direttamente con sovrapposizione di manifesti, pannelli serigrafati o simili;
- e) **Quadro informativo.** Struttura pubblicitaria mono o bifacciale solidamente vincolata ad impianto planimetrico informativo, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari con l'esposizione di pannelli serigrafati o simili;
- f) **Trespolo polifacciale o totem:** Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali o commerciali, sia direttamente e sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili;
- g) **Tabella affissionale.** Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

#### **Articolo 4 - Pubblicità esterna temporanea**

1. I messaggi di pubblicità temporanea sono esposti su elementi realizzati con materiali di qualsiasi natura, ma senza caratteristiche di “impianto” poiché privi di rigidità propria, mancanti di una superficie di appoggio e comunque non aderenti ad essa, salvo quanto previsto per le locandine dall’art. 47, comma 5, del D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della strada) e ss.mm.ii..
2. La pubblicità temporanea può essere esposta, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 51, comma 10, del D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della strada) e ss.mm.ii., per periodi di tempo non superiori a trenta giorni.
3. Si distinguono le seguenti tipologie: striscione, stendardo e locandina; quest’ultima tipologia può essere anche vincolata al suolo da propria struttura di sostegno.
4. I mezzi pittorici, messaggi pubblicitari di superficie superiore a 18 mq vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere, sono assimilati ai messaggi di pubblicità temporanea e sono esposti per una durata non superiore a dodici mesi.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI DI NATURA TECNICA**

### **Articolo 5 - Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari**

1. Gli impianti pubblicitari debbono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:
  - a) i materiali debbono avere caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere stabili, salde ed ancorate, anche con riferimento alla spinta del vento, sia nel complesso e sia nei singoli elementi.
  - b) i manufatti debbono essere rifiniti in ogni loro parte, anche non direttamente visibile;
  - c) le strutture portanti debbono essere in metallo sottoposto a trattamenti che ne assicurino la conservazione per lungo periodo (verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica);
  - d) i messaggi pubblicitari debbono essere inseriti in una cornice costituita da una plancia in lamiera zincata;
  - e) il sistema di illuminazione, a luce diretta, indiretta o riflessa, deve essere conforme alle disposizioni della Legge 46/90 e D.M. 37/08 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'affissione di manifesti è consentita solamente sugli impianti permanenti destinati allo scopo e destinazione.

## **Articolo 6 – Limitazioni per motivi di viabilità**

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari deve consentire sempre la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali. In particolare il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei punti indicati all'art. 51 , comma 3, del Regolamento del Codice della strada e ss.mm.ii.
2. All'interno del centro abitato gli impianti posti sui marciapiedi devono garantire uno spazio per il passaggio dei pedoni.
3. Le autorizzazioni costituite per silenzio assenso non sollevano il Comune dall'obbligo di pervenire, qualora ve ne siano i presupposti, alla conclusione del procedimento con la formazione del provvedimento di diniego.

## **Articolo 7 Limitazioni per ubicazioni particolari**

1. La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico o in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della Soprintendenza competente, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
2. Altresì non è consentito installare mezzi pubblicitari:
  - a) su elementi architettonici quali fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate caratterizzanti facciate di edifici, anche in assenza di specifico vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
  - b) sul muro di cinta dei cimiteri.
3. All'interno delle zone A è vietata l'installazione dei segni orizzontali reclamistici sulla strada o sul marciapiede e l'utilizzo di proiezioni luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo.
4. E' vietata l'utilizzazione di alberi come supporto di mezzi pubblicitari e l'abbattimento di alberi di alto fusto per il posizionamento di mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

## **Articolo 8 Deroghe alle distanze minime previste dal Codice della strada**

1. All'interno di tutto il territorio comunale e con riferimento alla classificazione delle strade operata dall'articolo 2 del vigente Codice della Strada, i mezzi pubblicitari possono essere collocati nel rispetto delle sotto indicate distanze minime espresse in metri lineari:
  - a) Strade di tipo D, urbane di scorrimento: 50 metri da successivo semaforo, intersezione, segnale di pericolo o prescrizione; 25 metri da precedente semaforo, intersezione, segnale stradale o da successivo segnale stradale di indicazione; 100 metri da precedenti o successive gallerie ponti e sottoponti;
  - b) Strade di tipo E ed F, urbane di quartiere e locali:
    - per mezzi collocati in modo non parallelo al senso di marcia: 15 metri da successivo semaforo, intersezione, segnale stradale di qualsiasi tipo; 10 metri da precedente semaforo, intersezione, segnale stradale; 25 metri da precedenti o successive gallerie ponti e sottoponti;
    - per mezzi collocati in modo parallelo al senso di marcia è richiesta la distanza minima di m. 5, salvo la distanza da gallerie, ponti e sottoponti che è richiesta in 12,5 metri ove il mezzo pubblicitario non sia in aderenza su muro.
2. I cartelli, se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza a fabbricati, o comunque ad una distanza non inferiore a m. 0.80 dalla carreggiata, possono essere installati in deroga alle distanze minime stabilite all'art.51, comma 4, del Regolamento di esecuzione al C.d.S.. Tali deroghe sono consentite nei limiti di quanto espressamente stabilito dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione al C.d.S.
3. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano, a distanza dalla carreggiata inferiore a metri 0.80, costruzioni fisse, muri, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
4. Per i cartelli disposti non parallelamente al senso di marcia devono essere rispettate le distanze minime indicate dall'art. 51, comma 4 punti a), b), c), d), del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 ss.mm.ii. e quelle indicate dall'art. 51, comma 2, fuori dai centri abitati.
5. I cartelli, salvo quanto stabilito al comma 4, non possono essere installati ad una distanza inferiore a 0.80 metri dalla carreggiata e ad una distanza inferiore di m. 12,50 da altri cartelli e mezzi pubblicitari.
6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
7. I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Gli impianti pubblicitari dim. 2,00 x 1,40 m non possono essere installati a distanza inferiore a m. 10 da pareti finestrate antistanti e non possono essere installati a una distanza reciproca inferiore a 100 m.
8. Ai soli fini della installazione dei cartelloni e degli altri mezzi pubblicitari le zone individuate nell'allegata planimetria (allegato A) con il colore BIANCO fanno parte integrante del centro abitato non vincolato, risultando rispettata la definizione di cui all'art. 3, co. 1, n. 8, del CdS.
9. Rientrano nel conteggio complessivo e percentuale della superficie pubblicitaria esterna, gli impianti allocati su aree private non soggette ad uso pubblico.
10. Gli impianti della pubblicità esterna allocati su aree private non soggette ad uso pubblico, pur subordinate all'autorizzazione di cui all'art. 23 del codice della strada, non devono rispettare i limiti e le distanze stabiliti dall'art. 51 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada, ove siano collocati, in conformità alle previsioni del vigente Regolamento Edilizio, ad una distanza minima di m. 5 dal confine stradale. Resta fermo il divieto di allocare impianti pubblicitari esterni di dimensioni maggiori a quelle previste nelle zone vincolate e di centro storico, di cui alle zone individuate nel presente Regolamento.
11. La competenza al rilascio delle relative autorizzazioni resta incardinata, anche per le aree private, al competente ufficio comunale.

Per detti impianti deve essere attestata la disponibilità del terreno privato (proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione registrato ecc.).

## **Articolo 9 Caratteristiche e condizioni specifiche delle diverse tipologie di mezzi pubblicitari**

1. Le diverse tipologie di mezzi pubblicitari sono descritte agli artt. 3 e 4.
2. Sono stabilite le seguenti ulteriori prescrizioni specifiche:
  - a) Preinsegne/Segnaletica Modulare Commerciale: debbono essere fissate in almeno due punti al sostegno che può essere di tipo monopalo a racchetta o bipalo ad arco. E' ammessa l'installazione congiunta di più preinsegne di formato mt. 1,00 x 0,20 oppure 1,25 x 0,25 oppure 1,50 x 0,30 ciascuno, fino ad un massimo di sei elementi, a condizione che le stesse abbiano pari dimensioni. Deve essere sempre garantito uno spazio per il transito pedonale.
  - b) Tabella affissionale: possono essere realizzate concentrazioni di impianti omogenei.

## **TITOLO III - PROGRAMMAZIONE**

### **Articolo 10 - Programmazione della pubblicità permanente e temporanea**

1. Le autorizzazioni per l'installazione di pubblicità esterna permanente possono essere rilasciate fino al raggiungimento della superficie totale pari a mq. 70 metri quadrati di superficie disponibile per la pubblica affissione, escluse dal computo le superfici relative:
  - a) alle insegne di esercizio ed impianti assimilati;
  - b) agli impianti pubblicitari di servizio di cui all'art. 51, comma 8, D.P.R. 495/92;
  - c) ai mezzi di comunicazione ed informazione culturale, turistica ed istituzionale e di pubblica utilità;
  - d) ai cartelli segnalanti la sponsorizzazione della realizzazione delle opere pubbliche o della manutenzione delle aree verdi.
  
2. L'Ufficio comunale competente rileva per ogni anno o frazione di anno solare la superficie degli impianti pubblicitari interessati da rinuncia o revoca dell'autorizzazione; quando è rilevata una superficie interessata da rinuncia o revoca non inferiore a mq 18, l'Ufficio, provvede a darne pubblico avviso con affissione all'Albo Pretorio e quindi ad autorizzare nuovi impianti di pubblicità esterna permanente in base alle richieste successive all'avviso, esaminate in ordine di presentazione secondo la disciplina prevista da queste Norme tecniche di attuazione del presente piano; in caso di richieste concorrenti pervenute lo stesso giorno sarà esaminata prioritariamente la richiesta in base al numero di protocollo generale.

### **Articolo 11 - Programmazione delle affissioni**

L'amministrazione comunale al fine di agevolare il libero mercato ed eliminare condizioni di oligopolio stabilisce una ripartizione all'interno del territorio comunale di massimo n° 10 impianti per ogni singolo formato dei seguenti previsti:

1.     ///
2.     formato     2.00 x 1.40 (da porsi ad una distanza reciproca di almeno 100 m)
3.     formato     1.40 x 1.40
4.     formato     0.70 x 1.00
5.     formato     0.70 x 1.00 Necrologico
6.     formato     0.70 x 1.00 Parapedonale

1.     Dalla base dei dati emersi il plafond massimo autorizzabile è di 70 metri quadrati, esclusi gli impianti pubblicitari istituzionali.
2.     L'affissione è sottoposta alle seguenti limitazioni:
  - a)     ogni richiesta di affissione non può superare i 10 fogli, per una durata di 14 giorni e multipli, salvo che riguardi un'attività politica o sindacale il cui limite è elevato a 20 per una durata di 14 giorni e multipli, per un massimo di 42 giorni;
  - b)     ogni soggetto richiedente non può presentare più di una richiesta di affissione per lo stesso manifesto per lo stesso periodo temporale.

### **ART. 11 bis - Affissione annunci mortuari**

Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci mortuari, indicati in apposita planimetria predisposta ed aggiornata dall'Ufficio Tecnico Comunale, sono i seguenti:

**1)** cimitero lato dx; **2)** cimitero lato sx; **3)** via Istituto Canossiano; **4)** via Quasimodo-Buonarroti; **5)** via Pauloti; **6)** via Garibaldi-vitt. Veneto; **7)** via Dante; **8)** via Garibaldi; **9)** via Valverde-Ramondetta; **10)** via De Gasperi; **11)** via Lavina; **12)** piazza Bonaccorso.

E' vietata l'affissione di annunci mortuari in spazi diversi da quelli sopraelencati.

Le affissioni di annunci mortuari sono effettuate direttamente dall'impresa di pompe funebri, o da altri soggetti interessati, nel rispetto delle seguenti modalità:

a. tutti gli annunci devono essere affissi su fogli di dimensioni non superiori a 45 cm di larghezza e 33 cm di altezza;

b. ogni impresa deve provvedere alle affissioni e defissioni dei propri annunci ed ha l'obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava e di non sporcare il selciato stradale; Il periodo di affissione dei necrologi è pari a 10 giorni.

Per le affissioni di annunci funebri è dovuto al Comune il relativo canone unico patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019, la cui tariffa è deliberata annualmente dal Comune in sede di approvazione del bilancio.

Le imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesti in trattazione debbono provvedere a denunciare l'affissione all'ufficio comunale, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all'affissione del manifesto.

Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva, le agenzie funebri debbono provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'affissione all'Ufficio Comunale provvedendo al pagamento del canone unico patrimoniale dovuto.

Sugli annunci funebri è vietata qualunque forma di pubblicità. Può tuttavia essere apposto in calce all'annuncio solamente il nominativo della ditta o dell'ente che effettua il servizio funebre ovvero in alternativa l'ente o la ditta che ne ha curato l'affissione, la sede, la ditta, il telefono, il marchio e/o il logo della stessa.

In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo è applicata agli autori dell'affissione la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 100,00 per ogni singolo foglio di annuncio.

E' facoltà del Comune provvedere alla rimozione d'ufficio degli annunci non rimossi ed alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente articolo, salvo in ogni caso l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma precedente alla Ditta inadempiente. Il Comando Polizia Municipale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000 e della L. n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento.

## **Articolo 12 - Affissione diretta esente dal diritto.**

1. L'affissione diretta di manifesti negli spazi appositamente riservati dal Comune è consentita esclusivamente ai soggetti precisamente individuati dalla normativa vigente.
2. I manifesti devono contenere messaggi pertinenti alle attività svolte dai predetti soggetti e non devono contenere alcun simbolo o marchio avente rilevanza commerciale.
3. La richiesta di affissione diretta esente deve essere presentata all'ufficio comunale competente non più di 30 (trenta) giorni prima della data a partire dalla quale si chiede l'affissione; una copia del manifesto da esporre deve essere obbligatoriamente allegata alla richiesta.
4. La durata dell'affissione è di giorni 14 e multipli, per un massimo di 42 giorni, ciascun richiedente non può presentare ulteriore richiesta di affissione diretta esente finché non è esaurito il tempo di esposizione relativo alla richiesta precedente.
5. I manifesti da affiggere sono tutti timbrati dall'ufficio comunale competente, con il numero identificativo del gruppo assegnato e la data di scadenza dell'affissione.

### **Articolo 13 Concessione di impianti pubblicitari o di altri beni di proprietà comunale**

1. Il Comune può concedere a privati di collocare impianti pubblicitari su beni dei quali ha la proprietà o il godimento o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, dietro pagamento di un canone che si aggiunge all'imposta di pubblicità ed alla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile, nella percentuale per ogni concessionario del 7% della superficie totale autorizzabile.
2. L'assegnazione è disposta in base a criteri di funzionalità ed economicità.
3. La procedura di gara è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici ed al termine l'aggiudicatario versa idonea cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
4. Il rapporto è disciplinato da convenzione contenente la specificazione del canone annuo dovuto, del numero e dell'ubicazione degli impianti, della ripartizione delle spese, delle responsabilità per danni, della durata, eventuale rinnovabilità ed ipotesi di revoca della concessione.
5. Il concessionario, che si aggiudicherà l'appalto per la gestione dell'affissione, deve anche garantire il controllo al fine di evitare l'abusivismo.
6. La concessione ha durata massima di 6 anni ed alla sua scadenza, ovvero alla eventuale risoluzione anticipata del rapporto di convenzione, si procede ad assegnazione mediante nuova procedura di gara.
7. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone dovuto, e può essere compensato con l'espletamento di un servizio per l'Ente.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

### Articolo 14 - Titoli necessari

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune l'installazione di mezzi di pubblicità esterna su strade di proprietà comunale.  
Sono soggette a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune le seguenti modifiche di mezzi pubblicitari: tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed inclinazione rispetto alla strada, nonché le modifiche del messaggio sottoposte alla disciplina di cui al D. Lgs. 42/04 e s.m.i.. Per le modifiche del solo messaggio pubblicitario non sottoposte alla disciplina di cui al D. Lgs. 42/04 e s.m.i. l'autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 L. 241/90 e s.m.i. e, presentata secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
2. E' soggetta a comunicazione la variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario, fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione originaria.
3. Non è soggetta ad autorizzazione:
  - a) la pubblicità effettuata all'interno dei locali destinati all'esercizio di attività economiche, salvo che sia visibile dalla strada;
  - b) la pubblicità effettuata con messaggi su tende o vetrine, per la quale è sufficiente produrre copia della dichiarazione resa ai fini dell'imposta sulla pubblicità, come previsto dalla normativa vigente.
4. L'installazione di targhe inerenti attività sanitarie è soggetta alla disciplina di cui alla Legge 175/92 e s.m.i. .

## **Articolo 15 Modalità telematica di presentazione dell'istanza di autorizzazione**

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili all'interno del territorio, che è soggetto alle disposizioni stabilite dal Regolamento di esecuzione al Codice della strada, è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata con modalità telematica la domanda con la documentazione prevista dal comma successivo.

Resta inteso che il suddetto rilascio nei centri abitati è subordinato al preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. ed integrazioni;

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale competente, allegando:

a) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;

b) ///

c) gli elaborati grafici ove siano specificate, in scala adeguata, le caratteristiche del manufatto (forma, dimensioni, materiali, l'eventuale impianto elettrico di mezzo pubblicitario luminoso o illuminato sarà realizzato ed installato a norma della L. 46/90 e D.M. 37/08, successive modifiche ed integrazioni, colori) e distanze degli elementi della strada, essenziali ai fini del rispetto delle norme regolamentari, da intersezioni, carreggiata, impianti semaforici, altri mezzi pubblicitari, dagli elementi di cui all'art. 7, ecc.;

d) una planimetria dei luoghi in scala adeguata con relazione fotografica dei luoghi (prima dell'intervento e dopo con sovrapposizione);

e) un'autocertificazione attestante la superficie complessiva degli impianti pubblicitari di cui il richiedente è già titolare all'interno del Comune di Aci Bonaccorsi, sia direttamente che per quota in altra società;

f) il certificato CCIAA con annotazione antimafia e con iscrizione nel settore merceologico pubblicitario da almeno un anno, o in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nota bene: ogni soggetto privato ha diritto a, fino al raggiungimento del totale consentito, 27.1 metri quadrati pari al 10 % della superficie.

3. In caso di istruttoria positiva il soggetto richiedente deve trasmettere all'ufficio competente copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi a copertura degli eventuali danni derivanti dall'installazione e collocazione nel tempo dell'impianto. La polizza è obbligatoria anche in caso di rinnovo dell'autorizzazione.

4. L'Ufficio competente, al momento del ricevimento della domanda, comunica il responsabile del procedimento ed inizia l'istruttoria della relativa pratica, acquisendo i pareri dei servizi e degli organi interessati.

5. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo di tre anni. Quelle rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono di volta in volta tacitamente rinnovabili per un uguale periodo, previa istanza del titolare dell'impianto, il quale assevera con relazione da parte di un tecnico abilitato il permanere dell'idoneità statica e della conformità alle norme del presente regolamento. Sono fatti salvi i casi di decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione.

6. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per la installazione di nuovi mezzi pubblicitari.

7. Per quanto concerne gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si fa espresso rinvio agli artt. 54 e 55 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada e succ. mod. ed integrazioni.

8. ///

9. Tutti i documenti di cui al comma 2, punti a), b), c) e d) devono essere sottoscritti congiuntamente da un tecnico abilitato (o dal fornitore dell'impianto) e dall'istante.

10. Per le targhe, la documentazione di cui al comma 2, punto b) è limitata alla relazione tecnica descrittiva e la documentazione di cui ai punti da a) ad e) è sottoscritta solamente dall'istante. 11. Per i mezzi pubblicitari temporanei la documentazione da allegare alla domanda è limitata ai punti b), c), d) ed e) del comma 2, con esclusione del fotomontaggio.

**12.** Quando la modifica del mezzo pubblicitario riguarda esclusivamente il messaggio in esso contenuto, la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività è limitata ai seguenti documenti, sottoscritti dall'interessato:

- a) documentazione fotografica di rilievo dello stato dei luoghi al momento dell'istanza o dichiarazione;
- b) bozzetto a colori del nuovo messaggio pubblicitario o, trattandosi di pubblicità a messaggio variabile, di tutti i nuovi messaggi previsti;
- c) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00 e s.m.i., con la quale l'interessato attesta che: ogni altro elemento dell'autorizzazione esistente resta immutato; la documentazione fotografica corrisponde allo stato dei luoghi; il messaggio è conforme al Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e s.m.i.) e al relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i., con particolare riguardo all'art. 49).

## **Articolo 16 Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni**

1. Alla presentazione dell'istanza è data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 che è concluso:
  - a) entro sessanta giorni, trattandosi di pubblicità permanente;
  - b) entro trenta giorni, trattandosi di pubblicità temporanea.
2. Nel caso di carenza o incompletezza della documentazione, il procedimento è sospeso dalla data della richiesta di integrazione ed i termini riprendono a decorrere dalla data di regolarizzazione, da effettuarsi nel congruo termine a tal fine assegnato in ogni caso non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza è respinta.
3. Ai fini dell'istruttoria, il responsabile dell'Ufficio competente acquisisce:
  - a) il parere del Comando VV.UU., per i profili di compatibilità con la normativa sulla circolazione stradale;
  - b) il parere da parte del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale competente;
  - c) il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, nel caso di mezzi pubblicitari su strade non di proprietà comunale;
  - d) i provvedimenti ed i pareri necessari per ottemperare a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del Regolamento di attuazione del codice della strada D.P.R. 495/92 e s.m.i..
4. Per i mezzi pubblicitari pittorici il responsabile dell'Ufficio acquisisce altresì:
  - a) la dichiarazione di inizio dei lavori relativi al ponteggio, impalcatura o recinzione di cantiere su cui è esposto il messaggio; la vigenza dell'autorizzazione è comunque subordinata alla effettiva prosecuzione dei lavori;
  - b) la nomina di un tecnico abilitato quale responsabile della sicurezza, per la durata di esposizione del messaggio.
5. L'accoglimento o il rigetto dell'istanza sono comunicati all'interessato che può ritirare materialmente l'autorizzazione solo dopo aver assolto all'imposta ed agli altri oneri previsti e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. L'istanza di autorizzazione, va esitata nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo attestato dal numero e dalla data del protocollo informatico dell'ente, o in alternativa dalla certificazione P.E.C. che costituiscono conseguentemente criterio di priorità ai fini dell'assegnazione di un sito, richiesto da più aziende.
7. Le istanze, con documentazione carente, sono integrate, ai sensi della L.241/1990, previa richiesta scritta dell'ufficio, che contestualmente sospende il procedimento per massimo 30 giorni, termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta l'integrazione documentale richiesta, pena l'archiviazione dell'istanza, fatta salva la possibilità di un'anticipata produzione dei documenti mancanti. Il numero e la data del protocollo informatico, relativo alla nota con cui si producono e completano i documenti richiesti, sostituiscono ad ogni effetto (anche con riferimento al citato criterio di priorità) quelli iniziali dell'istanza ai fini dell'evasione cronologica del procedimento.

## **Articolo 17 Durata e rinnovo dell'autorizzazione**

- 1.** L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari permanenti ha validità temporale di tre anni dalla data di emissione, rinnovabile per pari periodo.
- 2.** Al fine di semplificare il rinnovo dell'autorizzazione, l'Amministrazione comunale provvederà a comunicare agli interessati la scadenza dell'autorizzazione e la possibilità di rinnovo, salvo esplicito e motivato diniego al rinnovo. Gli interessati comunicheranno la volontà di rinnovo attraverso il pagamento degli oneri dovuti.
- 3.** Qualora in sede di rinnovo, venga richiesta la modifica di uno o più elementi dell'autorizzazione, si applica la procedura ordinaria prevista per l'installazione di un nuovo impianto pubblicitario senza necessità, tuttavia, di acquisire specifica documentazione relativa agli elementi che l'interessato dichiara immutati.
- 4.** L'autorizzazione per la variazione di un mezzo pubblicitario esistente non costituisce rinnovo dell'autorizzazione precedentemente rilasciata per la sua installazione, che mantiene il suo termine di validità.

## **Articolo 18    Forme particolari di pubblicità**

- 1.** Le diverse forme di pubblicità indicate nella legislazione vigente sono soggette ad autorizzazione comunale indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.
- 2.** Per la pubblicità commerciale attraverso volantinaggio, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo, si rimanda al Regolamento per la disciplina del Canone Unico di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.37 del 23-12-2020.
- 3.** La pubblicità fonica è consentita nel rispetto delle norme in materia di impatto acustico. Essa è vietata:
  - a) in forma ambulante con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, salvo nel caso in cui abbia ad oggetto messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco o che avvenga, previa autorizzazione, da parte di candidati a cariche pubbliche, nel periodo di campagna elettorale, nel rispetto delle norme di cui all'art.7 della L.130/75 e s.m.i.;
  - b) a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici o dalle scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.
- 4.** Sul territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di rimorchi per uso speciale pubblicitario, come definiti dall'art. 56, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e dall'art. 204, comma 2, lettera a) del D.P.R. 495/92 e s.m.i.
- 5.** La pubblicità commerciale su veicoli è ammessa esclusivamente:
  - a) su veicoli o rimorchi di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, mediante apposizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa per non più di tre volte e purché ciascuna iscrizione non superi un metro quadrato;
  - b) su taxi circolanti entro i centri abitati, luminosa purché non intermittente né realizzata con messaggi variabili ed alle condizioni indicate nell'art.57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R.495/92 e s.m.i..
- 6.** Chi intende effettuare la pubblicità di cui al presente articolo presenta istanza, almeno quindici giorni prima della data di inizio della pubblicità, contenente il tipo, il luogo, la durata e, trattandosi di pubblicità fonica, il messaggio da diffondere e gli orari, la denominazione e l'indirizzo del soggetto pubblicizzato.

## **Articolo 19    Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

**1.** L'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati deve avvenire, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione o dalla comunicazione, ove ammessa, salvo proroga per comprovati motivi.

**2.** E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) adempiere alle eventuali prescrizioni poste nell'autorizzazione;
- b) mantenere costantemente in buono stato i mezzi pubblicitari e le eventuali strutture di sostegno;
- c) rimuovere, a proprie spese, i mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di motivata richiesta del Comune, ripristinando integralmente lo stato dei luoghi, nei termini da questo stabilito e comunque entro un termine massimo di trenta giorni dall'ingiunzione;
- d) versare l'imposta comunale sulla pubblicità e gli altri oneri connessi (diritti di segreteria, canone patrimoniale, etc);
- e) comunicare, entro trenta giorni, la cessazione o il trasferimento dell'attività oggetto del messaggio pubblicitario;
- f) apporre saldamente, su ogni impianto di pubblicità permanente, una targhetta metallica ben visibile con incisi i dati previsti dall'art.55 del Regolamento di attuazione del Codice della strada D.P.R. 495/92 e s.m.i., da sostituire in caso di rinnovo dell'autorizzazione o variazione dei dati in essa riportati.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 20 - Sanzioni e revoca

1. L'installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati soggiace alle sanzioni previste dall'art. 23, comma 11, del Codice della Strada.
2. Le violazioni del presente regolamento o di eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sono punite ai sensi dell'articolo 23, comma 12, del Codice della strada.
3. Nelle ipotesi dei cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo al titolare di rimuovere entro 10 giorni dalla contestazione da parte del Comune quanto abusivamente collocato. Il Comune può provvedere a sigillare l'impianto in modo da impedire l'affissione di ulteriori manifesti; la rimozione dei sigilli comporta le sanzioni previste dalla legge. Decorso inutilmente il termine assegnato per la rimozione, il mezzo pubblicitario può acquisirsi momentaneamente al patrimonio Comunale e assegnato ad altro soggetto che ne fa richiesta per essere collocato in altro sito, già individuato dall'Amministrazione, nel caso che quello installato contrasti con il Codice della Strada.
4. In caso di violazione dell'art. 14 c. 1 nonché di ogni altra ipotesi di installazione di mezzi pubblicitari abusivi, qualora il trasgressore non provveda alla rimozione entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di violazione, si applicherà il comma precedente.
5. L'esposizione di messaggi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, comporta l'immediata copertura dei messaggi abusivi, da parte dei servizi comunali competenti o del concessionario del servizio di pubblica affissione.
6. L'autorizzazione è revocata:
  - a) qualora, decorsi trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, l'interessato non provveda al pagamento degli oneri ed al ritiro del titolo autorizzativo;
  - b) qualora, decorsi novanta giorni dal ritiro del titolo autorizzativo, l'interessato non realizzi il mezzo pubblicitario assentito, salvo proroga per gravi e comprovati motivi;
  - c) qualora, trattandosi di insegna di esercizio, sia accertata la cessazione o il trasferimento dell'attività;
  - d) qualora risulti che sono venuti meno i presupposti di legge per il rilascio dell'autorizzazione o per il legittimo svolgimento dell'attività pubblicizzata;
  - e) nel caso di rimozione coattiva del mezzo pubblicitario di cui al comma 3;
  - f) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico;
  - g) dopo almeno due accertamenti di esposizione abusiva (evasione di tassa pubblicitaria da gg.90) di messaggi sullo stesso impianto, nel corso del medesimo anno solare.
7. In caso di assenza o revoca dell'autorizzazione il titolare è tenuto a rimuovere il mezzo pubblicitario entro il termine assegnato dal Comune, decorso inutilmente il quale è rimosso dal Comune con addebito delle spese a carico del titolare.

## **Articolo 21 – Rimozione Impianti Pubblicitari Esistenti**

**1.** I titolari degli impianti pubblicitari permanenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano generale ed installati in assenza di autorizzazione o per qualsiasi difformità riscontrata, devono rimuovere tutte le strutture pubblicitarie presenti entro e non oltre giorni 10 dall'entrata in vigore dello stesso regolarizzando eventuali, ove ci siano, carenze tributarie comunali a pena d'esclusione di nuova istanza di installazione.

**2.** Il Comune, a seguito dell'avvenuta presa visione della rimozione dell'impianto pubblicitario provvederà a segnalare la corretta esecuzione al fine di far procedere la regolarizzazione delle nuove istanze.


## **Articolo 22 - Disposizioni finali**

1. Il presente P.G.I. è parte integrante del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente P.G.I. si applicano le disposizioni della Legge 160/2019, art. 1, commi da 816 a 847 e succ. mod. ed integrazioni, del D. L.vo 285/1992 e s.m.i., del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., nonché delle altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.

**PIANO GENERALE  
 IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Progettista: arch. ANTONINO TORTO

Allegato A: scala 1:2000



| SIMBOLOGIA | DESCRIZIONE                                  | ATTUAZIONE   |
|------------|--|--|
|            | <b>Zona A - Centro Storico</b>               | Installazione subordinata al parere della Sovrintendenza |
|            | <b>Zona A1 - Centro Abitato Vincolato</b>    | Installazione subordinata al parere della Sovrintendenza |
|            | <b>Zona B - Centro Abitato non Vincolato</b> |  |
|            | <b>Strada Provinciale</b>                    | Installazione subordinata al parere della Sovrintendenza |